

# STUDIO COMMERCIALISTI TORRES E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres  
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como  
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854  
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136

Como, 10 gennaio 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 1

## **OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2020**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la L. 160/2019, la cosiddetta Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre una guida alle principali novità.

Viene prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote Iva e accise.

Per gli anni seguenti, si prevede l'aumento dell'Iva nei seguenti termini:

- aliquota ridotta dal 10 al 12% e
- aliquota ordinaria per il 2021 al 25% e, a decorrere dal 2022, al 26,5%.

Ma le novità toccano vari settori, famiglie, imprese, imposte locali.

Tra le tante ricordiamo, oltre la sterilizzazione dell'Iva:

- la proroga delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;
- il bonus facciate;
- l'abolizione della TASI, ma a gettito invariato, con aumento delle aliquote di base dell'IMU;
- il rimborso delle spese pagate con carte e bancomat;
- l'aumento del bonus bebè e per l'asilo nido;
- la riduzione delle detrazioni per i redditi oltre i 120.000 euro;
- la sugar tax e plastic tax;
- le modifiche per l'accesso al regime forfettario;
- la riapertura della rivalutazione terreni e partecipazioni;
- la riapertura della rivalutazione dei beni di impresa e l'estromissione;
- l'aumento del PREU e tasse sulle vincite;
- i finanziamenti ad hoc per la tutela ambientale;
- le Pensioni Ape sociale e "Opzione donna" anche per il 2020;
- riscossione Enti Locali: previsto l'atto unico per accertamento e riscossione.

Ma vediamo un po' più nel dettaglio.

## **Legge di bilancio 2020: IMU, Bonus casa e cedolare secca**

**IMU:** È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l'imposta relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità è:

- integrale a decorrere dal 2022;
- al 60% per il 2020 e il 2021; e
- al 50% per il 2019.

**UNIFICAZIONE IMU/TASI:** Dal 2020 è abolita la IUC, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'IMU.

**RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA A REGIME:** l'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%.

Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca (aliquota 21%) su immobili C/1 di superficie massima di 600 metri quadri; tale facoltà, dunque, rimane applicabile per i soli contratti di locazione stipulati sino al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda il "**Pacchetto casa**" le altre novità riguardano:

- **Bonus ristrutturazioni:** confermata anche per l'anno 2020 la detrazione al 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.
- **Bonus mobili:** correlato al bonus ristrutturazioni è il bonus mobili che trova la conferma anche per il 2020. Il bonus consiste nella detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori.
- **Ecobonus:** confermato per il 2020 anche la detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico.
- **Ecobonus condominiale:** confermato anche per il 2020 l'ecobonus anche nella versione condominiale che beneficia della detrazione al 70-75% a seconda dei casi.
- **Sisma bonus:** confermato per il 2020 anche il sisma bonus dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza beneficia della detrazione fino all'85%.
- **Bonus verde:** non vede conferma il bonus per la sistemazione a verde di giardini e terrazze che godeva della detrazione al 36% delle spese sostenute, ma la proroga è stata inserita nel decreto Milleproroghe.
- **Bonus facciate:** introdotta la possibilità per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, di beneficiare della detrazione d'imposta al 90%.

## **Misure per le imprese nella Legge di bilancio 2020**

Anche **per le imprese** le novità sono tante, prima di tutto:

- Viene **ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0"**, prevedendo:
  - **Credito d'imposta investimento strumentali nuovi.**

Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, e che, con riferimento ad alcuni investimenti, riguarda anche i professionisti oltre alle imprese. Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1<sup>a</sup> gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, **in misura differenziata** secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:

- per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") è previsto un bonus pari a:
    - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    - 20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  - per gli investimenti in beni strumentali diversi:
    - 6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  - per gli investimenti in software compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017:
    - 15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro (comma 190).
- **Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.**

Addio anticipato al credito d'imposta R&S destinato originariamente a restare in vigore fino al 2020. La nuova disciplina opera **per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019** e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019. Il credito di imposta è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi :

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, nella misura del **12%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,
- per le **attività di innovazione tecnologica** in misura del **6%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
- per le **attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi** o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un **obiettivo di transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0**, nella misura del **10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
- per le **attività di design e ideazione estetica**, nella misura pari al **6%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

- **Proroga credito di imposta formazione 4.0**

Confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

- **Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese**

Confermato il ripristino dell'ACE il cd. **meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica**, fissando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio **all'1,3 per cento**.

- **Credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore**

Proroga al 2020 del credito d'imposta, concesso alle PMI italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2019.

- **Estromissione beni strumentali**

Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

- **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, con la previsione di un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.

- **Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio**

Viene aumentata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

- **Rivalutazione beni di impresa.**

Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali è possibile rivalutare i beni presenti in bilancio al 31.12.2018.

## **Forfettari 2020: le previsioni nella Legge di bilancio 2020**

Il regime forfettario, ecco quanto si prevede:

1. vengono inseriti **due requisiti per l'accesso nel regime:**

- non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (come per l'anno 2019);
  - non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc. Questo nuovo requisito in realtà era presente (con il limite di 5.000 euro) nella primissima versione del regime forfettario.
2. viene inserita **una causa ostativa all'accesso/permanenza nel regime** prevedendo l'impossibilità anche per: "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro." La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

### **Misure per le famiglie nella Legge di bilancio 2020**

Le principali **misure per le famiglie** previste nella Legge di bilancio 2020 sono le seguenti:

1. **Bonus bebè.** Si conferma l'erogazione del **bonus bebè**, che diventa un vero e proprio bonus nascite, con importo aumentato e differenziato a seconda dell'ISEE. Il bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato **dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. L'importo è pari a:
  - 1.920 euro (160 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro;
  - 1.440 euro (120 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE tra i 7.000 e i 40.000 euro;
  - 960 euro (80 euro al mese) per i nuclei familiari euro con di ISEE oltre questa soglia.
 Si conferma anche l'incremento del 20% per i figli successivi al primo.
2. **Bonus asili nido.** A decorrere dal 2020, il bonus asili nido viene così rimodulato:
  - 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
  - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).
3. **Congedo obbligatorio di paternità.** Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevando la durata a 7 giorni, rispetto ai precedenti 5.
4. **Card cultura.** Per l'anno 2020, la c.d. card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni **di euro**.
5. **Fondo Garanzia Prima casa:** rifinanziamento di 10 milioni.
6. **Canone Rai.** Abolizione dall'anno 2020 del Canone Rai per gli over 75 con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

Per quanto riguarda **le pensioni**:

. **APE sociale:** Viene prorogata al 2020 la sperimentazione della Ape sociale, indennità corrisposta la fine del conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

- **Pensionamento “opzione donna”** per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 maturano 35 anni di contributi e un’età pari o superiore a 58 anni per le dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

## **Legge di bilancio 2020: altre novità**

- **Sport Bonus**

**Prorogata per il 2020 la disciplina dello sport bonus**, il credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Viene ampliato il novero dei beneficiari includendo, oltre alle “società sportive dilettantistiche”, anche le “associazioni sportive dilettantistiche” e gli “enti di promozione sportiva”. Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".

- **Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito**

**Ridotto il grado di detraibilità** dall'imposta lorda sui redditi **degli oneri detraibili** ai sensi dell'articolo 15 del TUIR **per i contribuenti con reddito complessivo**, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**.

Rimangono invece **immutati gli importi detraibili**:

- per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale
- e alle spese sanitarie per patologie gravi.

In particolare, **a decorrere dall'anno di imposta 2020**:

- la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres

Dott.ssa Paola Genesoni

